

- (8) Il riesame riguardava soltanto il dumping in relazione al richiedente. L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping ha riguardato il periodo compreso fra il 1° ottobre 2005 e il 30 settembre 2006 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»).
- (9) La Commissione ha formalmente avvisato il richiedente, i rappresentanti del paese esportatore e l'associazione di produttori comunitari dell'apertura del riesame. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare per iscritto le proprie osservazioni e di chiedere un'audizione entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.
- (10) Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.
- (11) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione ha inviato il questionario al richiedente e ha ricevuto una risposta entro il termine fissato.
- (12) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping e ha svolto visite di verifica presso la sede del richiedente a Cherkassy.
- (13) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare la chiusura del presente riesame e il mantenimento delle misure antidumping esistenti sulle importazioni del prodotto in esame fabbricato dal richiedente e tali parti hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Le osservazioni ricevute sono state debitamente esaminate e prese in considerazione se ritenute pertinenti.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

- (14) Il prodotto in esame è lo stesso dell'inchiesta iniziale, quale precisato nel regolamento (CE) n. 945/2005, vale a dire concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso originari dell'Ucraina, classificabili ai codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 91 (di seguito denominato «AN»). Il nitrato di ammonio è un concime azotato solido comunemente usato in agricoltura. È fabbricato a partire da ammoniaca e acido nitrico e ha un titolo di azoto superiore al 28 % in peso, in forma perlata (prills) o granulare.

2. Prodotto simile

- (15) Come l'inchiesta iniziale, anche l'inchiesta di riesame ha confermato che il nitrato di ammonio è un prodotto di base le cui caratteristiche fisiche fondamentali e qualità sono identiche indipendentemente dal paese di origine. L'AN fabbricato e venduto dal richiedente nel mercato interno ucraino e quello esportato verso la Comunità presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e sostanzialmente gli stessi impieghi. Tali prodotti sono perciò considerati un prodotto simile a norma dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base. Poiché il presente riesame era limitato alla determinazione del dumping relativamente al richiedente, non sono state raggiunte conclusioni per quanto riguarda il prodotto fabbricato e venduto dall'industria comunitaria sul mercato della Comunità.

C. RISULTATI DELL'INCHIESTA

1. Valore normale

- (16) Per stabilire il valore normale, si è dapprima verificato che le vendite totali del richiedente sul mercato interno fossero rappresentative conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base, vale a dire che il volume totale di tali vendite rappresentasse almeno il 5 % del volume totale di vendite all'esportazione del richiedente verso la Comunità. L'inchiesta ha dimostrato che il richiedente vendeva solo un tipo di AN e che questo tipo era venduto in quantità rappresentative sul mercato interno.
- (17) Grazie a un confronto tra i prezzi netti di vendita sul mercato interno e il costo di produzione calcolato, la Commissione ha poi esaminato se le vendite di AN sul mercato interno potessero essere considerate eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali conformemente all'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base.
- (18) Nel corso della valutazione del costo di produzione del richiedente è emerso che i costi del gas non si riflettevano adeguatamente nei suoi documenti contabili. Va osservato che i costi per l'energia, ad esempio per il gas, rappresentano una percentuale significativa dei costi di fabbricazione e dei costi di produzione complessivi.

- (19) Per quanto riguarda i costi del gas si è riscontrato che l'Ucraina importa dalla Russia la maggior parte del gas consumato per la produzione di nitrato di ammonio. A questo riguardo tutti i dati disponibili indicano che l'Ucraina importa il gas naturale dalla Russia a prezzi notevolmente inferiori ai prezzi di mercato pagati per il gas naturale in mercati non regolamentati. L'inchiesta ha rivelato che il prezzo del gas naturale esportato dalla Russia verso la Comunità era circa due volte superiore al prezzo del gas nel mercato interno ucraino. A norma dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base, i costi del gas sostenuti dal richiedente sono stati pertanto adeguati in base alle informazioni di altri mercati rappresentativi.